

*Responsabilità dell'avvocato per omessa interruzione del termine prescrizione dell'azione risarcitoria e per aver indotto il cliente a proporre un giudizio ex legge Pinto in difetto dei presupposti per l'accoglimento della domanda.*

Tribunale di Verona, 27 giugno 2014. Giudice Vaccari.

**Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Imperizia e negligenza - Fattispecie.**

*Nell'espletamento di un incarico professionale, sono ravvisabili tutti i profili di imperizia e negligenza dell'avvocato che, presentato l'atto di querela per reati commessi da terzi in danno del cliente e costituitosi parte civile nel dibattimento, aperto dopo il compimento del termine prescrizione penale, non abbia tenuto conto del maturarsi anche del termine prescrizione civile, omettendo, già nella pendenza delle indagini, un atto interruttivo del diritto al risarcimento del danno da illecito extra contrattuale e poi inducendo il cliente ad agire per il risarcimento del danno da irragionevole durata del procedimento penale ed a ricorrere quindi in cassazione avverso il provvedimento di rigetto del ricorso "legge Pinto", prospettando al cliente stesso il proprio ottimismo sulla probabilità di ottenere, per effetto dell'accoglimento del gravame, la condanna dello Stato al pagamento di una somma, indicata in un importo - variabile tra un minimo di ventimila euro ed un massimo di trecentomila euro - che non solo avrebbe risarcito il cliente del danno arrecatogli dai fatti di reato, ma lo avrebbe anche arricchito. Nelle descritte condotte del professionista è ravvisabile quantomeno la grave negligenza e l'imperizia consistite nella omessa considerazione e nella omessa informazione del cliente circa basilari principi giuridici in tema di rapporto tra prescrizione penale e prescrizione civile, nonché a proposito dei limiti di legge propri dell'azione da "legge Pinto".*

**Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato - Omesso accertamento di elemento essenziale della controversia che implichi applicazione di istituti generali del diritto – Imperizia e negligenza – Sussistono**

*L'avvocato, al fine di adempiere diligentemente all'incarico di presentazione di atto di querela, deve tutelare il proprio assistito sotto ogni profilo, compreso quello civilistico, sicché il protrarsi delle indagini penali ed il compimento del termine di prescrizione dei reati oggetto della querela rendono doveroso per il professionista considerare la necessità dell'invio di un atto interruttivo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dal danno da illecito extra contrattuale, pacifico essendo che l'atto di denuncia-querela non è idoneo allo scopo; l'inerzia del*

*professionista al riguardo giustifica pienamente un giudizio di responsabilità nei confronti del cliente per avere omesso un accertamento che, per l'esercente la professione forense, costituisce adempimento rutinario preliminare già all'iniziale sommaria disamina degli elementi essenziali della questione affidatagli e che, pertanto, avendo ad oggetto l'applicazione di un istituto generale del diritto civile e non comportando soluzioni d'opinabili questioni di diritto od interpretazione particolarmente impegnativa di normative complesse, costituisce un'ipotesi di ignoranza d'istituti elementari ovvero d'incuria o d'imperizia insuscettibili di giustificazione.*

**Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato - Nesso causale tra condotta negligente del professionista e risultato sfavorevole per il cliente –Accertamento secondo criterio prognostico di tipo probabilistico – Necessità**

*La valutazione della sussistenza del nesso causale tra condotta del professionista intellettuale e risultato sfavorevole per il cliente costituisce indispensabile presupposto per la formulazione di un giudizio di responsabilità del primo e va effettuata, secondo un criterio prognostico giacché, in materia di responsabilità per colpa professionale, al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nella ricerca del nesso di causalità, quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli cosicché il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo; pertanto, nel caso di omessa considerazione, da parte dell'avvocato, del verificarsi di termini prescrizionali durante lo svolgimento dell'incarico professionale, è ravvisabile il nesso causale tra l'imperizia del professionista ed il danno patito dal cliente in conseguenza dell'estinzione del diritto che – secondo gli elementi del caso di specie – avrebbe avuto ragionevoli possibilità di riconoscimento in giudizio.*

**Responsabilità civile – Professioni intellettuali – Avvocato – Obblighi informativi – Finalizzazione al consenso informato del cliente – Permanenza degli obblighi per tutta la durata del rapporto**

*L'esigenza dell'attività informativa del professionista nella fase precontrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trova il suo fondamento nei principii di cui all'art. 1175 c.c. nonché, per i rapporti sorti dopo il 2 febbraio 2013, anche nell'art. 13, comma 5, L.247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista forense deve osservare, prima del formale conferimento dell'incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dell'incarico stesso e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli*

*oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell'esaurimento della propria attività; una volta che il contratto di prestazione d'opera professionale sia stato concluso, l'obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto perché costituisce oggetto primario della prestazione professionale.*

*(Massime a cura di Massimo Vaccari - Riproduzione riservata)*

omissis

#### Motivi della decisione

GM ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale l'avv. RB per sentirlo condannare al pagamento in proprio favore della somma di euro 57.507,06 a titolo di risarcimento danni nonché per sentir dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intellettuale che era intercorso con esso per grave suo inadempimento, con conseguente condanna alla restituzione degli importi, quantificati in complessivi euro 20.500,00, che l'attore aveva corrisposto al convenuto a titolo di compenso per la sua attività professionale.

A sostegno di tali domande l'attore ha dedotto che:

- nell'anno 2003 si era rivolto all'avv. RB per vedere tutelate le proprie ragioni nei confronti di due propri ex dipendenti che, nel periodo compreso tra l'ottobre del 2000 e il maggio del 2001, si erano impossessati di svariate somme di denaro sottraendole dalla cassa dell'esercizio commerciale di cui GM era titolare in quel periodo;
- l'attore aveva acquisito la prova di quei fatti poiché aveva filmato tramite una telecamera nascosta i due mentre prelevavano il denaro dalla cassa del locale;
- il danno che aveva subito era stato di euro 57.507,06 pari alla differenza tra gli incassi che aveva percepito prima che i due iniziassero a lavorare per lui quelli percepiti negli otto mesi in cui aveva prestato la loro attività
- RB in nome e per conto dell'attore aveva presentato denuncia querela nei confronti dei predetti in data 14 gennaio 2003
- in data 4 dicembre 2006, su richiesta del P.M., il G.i.P. aveva emesso decreto penale di condanna nei confronti dei predetti soggetti per il reato di furto aggravato continuato
- a seguito di opposizione al predetto decreto era stata fissata udienza dibattimentale;
- in data 7 febbraio 2008 GM, sempre a mezzo dell'avv. RB, si era costituito parte civile nel succitato processo penale ma, con sentenza del 1 luglio 2008, il Giudice del Tribunale di Verona aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato loro ascritto estinto per prescrizione;
- sebbene per l'attore il suddetto processo fosse durato solamente cinque mesi, aveva accolto il consiglio dell'avv. RB di proporre ricorso per ottenere il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo e per quella attività il professionista aveva ottenuto da lui la somma di euro 5.000,00 in contanti;
- con decreto del 28 febbraio 2009 la Corte di Appello di Trento aveva rigettato il predetto ricorso sulla scorta del consolidato principio secondo cui la durata del processo decorre per la parte civile solo dal momento della sua costituzione;

- l'avv. RB aveva consigliato al G. di proporre ricorso per Cassazione avverso la predetta pronuncia e, nella prospettiva di compiere tale attività, aveva richiesto ed ottenuto l'ulteriore somma di euro 5.000,00.

RB si è costituito ritualmente in giudizio e ha resistito alle domande avversarie assumendone la infondatezza e, in via preliminare, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice con la quale aveva in corso una polizza per la responsabilità civile-

Ottenuta la richiesta autorizzazione, RB ha convenuto in giudizio la GA Spa nella predetta sua qualità e tale parte, nel costituirsi in giudizio, ha riconosciuto l'operatività della polizza sulla base della quale era stata convenuta in giudizio ad eccezione delle somme eventualmente dovute a titolo di restituzione di corrispettivi.

La terza chiamata per il resto si è associata alle difese del convenuto.

La causa è stata istruita mediante escussione dei testi indicati dalle parti sui capitoli di prova ammessi, l'interpello del convenuto, l'emissione di ordine di esibizione nei confronti del convenuto e la trascrizione mediante conferimento di incarico di ctu del contenuto di alcune conversazioni tra l'attore e il convenuto che erano state audio registrate dal primo.

Nel corso del giudizio RB ha rinunciato agli atti nei confronti della terza chiamata la quale a sua volta ha accettato la rinuncia e il giudice ha dichiarato estinto il rapporto processuale tra tali parti.

Ciò detto con riguardo all'iter del giudizio e alle prospettazioni delle parti, le domande attoree sono quasi integralmente fondate e come tali meritano di essere accolte per quanto di ragione.

Infatti tutti i profili di imperizia e di negligenza prospettati dall'attore sono ravvisabili nelle condotte tenute dal convenuto

E' innanzitutto indubbia la responsabilità di RB per non aver compiuto nessun atto di interruzione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno che GM aveva subito.

La deduzione del convenuto secondo cui egli, dopo la presentazione della querela denuncia, non avrebbe potuto controllare nè sindacare l'attività di indagine, mentre aveva potuto farlo solo all'atto della opposizione al decreto penale di condanna, momento in cui la prescrizione del reato si era già verificata, è del tutto irrilevante poiché, come giustamente osservato dalla difesa dell'attore, confonde il piano della prescrizione del reato da quello della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ad esso conseguente.

Solo con la memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria il convenuto, nel tentativo di sottrarsi al giudizio di responsabilità nei propri confronti, ha dedotto che il primo incarico che aveva ricevuto dall'attore era stato solo quello di redigere e depositare la querela nei confronti dei due ex dipendenti e che, solo dopo che il GM aveva ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva ottenuto l'incarico di tutelare le ragioni creditorie del GM costituendosi parte civile.

Tale obiezione però, oltre che tardiva (si noti che l'attore già in atto di citazione aveva sostenuto che il mandato conferito al RB includeva la tutela risarcitoria), è capziosa poiché non considera che, con la querela denuncia del 14 gennaio 2003 versata in atti (doc 12 di parte attrice), il GM aveva nominato RB proprio difensore di fiducia per l'intera fase delle indagini preliminari.

Orbene, una volta che il difensore della persona offesa abbia assunto l'incarico, deve escludersi, in linea teorica, che l'ambito di intervento che gli compete vari a seconda delle diverse fasi del procedimento penale.

Nel caso specifico, quindi il convenuto, al fine di adempiere diligentemente all'incarico che aveva ricevuto all'atto della presentazione della querela, avrebbe dovuto tutelare il proprio assistito sotto ogni profilo, anche quello civilistico, provvedendo ad inviare un atto interruttivo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dal danno da illecito extra contrattuale, tenuto conto che è pacifico che l'atto di denuncia – querela non è idoneo allo scopo.

Tale iniziativa sarebbe stata ancor più doverosa qualora RB si fosse avveduto, come era suo dovere fare, del protrarsi delle indagini e quindi del maturare del termine di prescrizione dei reati contestati ai due indagati.

In realtà può affermarsi che quella inerzia dipese dalla mancata considerazione da parte del convenuto del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, come si evince dalla circostanza che gli ebbe ad accettare l'incarico di costituirsi parte civile nel processo dibattimentale a carico dei due ex dipendenti del G., sebbene i reati che erano stati contestati agli stessi si fossero prescritti già prima dell'emissione del decreto penale di condanna.

Una simile imperizia non può poi considerarsi lieve e giustifica pienamente un giudizio di responsabilità nei confronti del convenuto.

Sul punto è opportuno rammentare che la Suprema Corte, con riguardo ad una ipotesi in cui un legale aveva ommesso di eccepire la prescrizione in una vertenza civile, ha stabilito che: "...l'accertamento d'una eventuale prescrizione (sott.: è n.d.s.) da considerare dall' esercente la professione legale adempimento rutinario preliminare già all'iniziale sommaria disamina degli elementi essenziali della questione affidatagli e che, pertanto, avendo ad oggetto l'applicazione di un istituto generale del diritto civile e non comportando soluzioni d'opinabili questioni di diritto od interpretazione particolarmente impegnativa di normative complesse, l'omissione o la malaccorta esecuzione di esso ridondi in responsabilità del professionista anche per semplice negligenza...dachè la mancata percezione di una situazione di prescrizione costituisce una ipotesi di ignoranza d'istituti elementari ovvero d'incuria o d'imperizia insuscettibili di giustificazione". (Cass. 14 novembre 2002 n.16023).

E' evidente poi che la rilevata imperizia comportò lo svolgimento di una attività difensiva in sede dibattimentale del tutto inutile.

E' poi ravvisabile anche il nesso causale tra la rilevata imperizia del convenuto e il danno conseguenza patito dall'attore e consistente nella estinzione del diritto ad ottenere dai propri ex dipendenti il ristoro del danno patrimoniale che questi gli avevano arrecato.

Sul punto è opportuno rammentare, in linea generale, che la valutazione sulla sussistenza del nesso causale tra negligenza del professionista intellettuale e risultato sfavorevole per il cliente, che costituisce l'indispensabile presupposto per la formulazione di un giudizio di responsabilità nei confronti del primo, va effettuata, secondo un criterio prognostico di tipo probabilistico.

Più precisamente occorre tener presente che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "in materia di responsabilità per colpa professionale al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nella ricerca del nesso di causalità tra la condotta del

professionista e l'evento quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli cosicché il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo" (così Cass. civ., sez. III, 6 febbraio 1998 n.1286; negli stessi termini assai più recentemente anche Cass. 10 dicembre 2012 n. 22376).

Orbene, calando i predetti principii nel caso di specie, giova osservare come il convenuto non abbia contestato che se il termine prescrizione del diritto al risarcimento del danno fosse stato interrotto sarebbe stato possibile pervenire ad una condanna dei due ex-collaboratori del G. in sede civile, sulla base delle prove acquisibili, costituite in particolare dalle video riprese realizzate dallo stesso attore.

Si noti poi che nemmeno l'entità del danno, quale è stata quantificata dall'attore, è stata contestata dal convenuto e del resto egli ben difficilmente avrebbe potuto farlo, dal momento che egli nel corso del processo dibattimentale intendeva far accertarne la sussistenza.

Non osta poi all'integrale accoglimento della prospettazione attorea sul punto la circostanza, richiamata dalla difesa del convenuto, che GM abbia concluso con uno dei suoi due ex dipendenti, la sig.ra B, una transazione, o meglio una conciliazione giudiziale (cfr. doc. 28 di parte attrice) atteso che tale accordo riguardava una controversia di lavoro tra i due e quindi fatti che non hanno nulla a che vedere con quelli per cui è causa.

Anche le altre doglianze dell'attore sono fondate.

Innanzitutto, per quanto riguarda la decisione di presentare alla Corte di Appello di Trento un ricorso diretto ad ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo penale di primo grado (cfr. doc.17) di parte attrice essa ben può definirsi temeraria, poiché fu assunta senza tenere minimamente conto del consolidato orientamento della Suprema Corte, poi puntualmente applicato dalla corte territoriale nel decreto di rigetto (doc. 18 di parte convenuta), secondo il quale il dies a quo per il computo del termine di durata del giudizio per la parte civile decorrere dal momento della sua costituzione. Si noti che il convenuto né nel succitato ricorso né nel ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello né nel presente giudizio ha contestato la correttezza di quel principio, cosicché non si vede come potesse confidare in un esito favorevole per il suo assistito della domanda risarcitoria fondata sulla pretesa irragionevole durata del processo penale.

E' evidente poi che solo a lui va ascritta la responsabilità di quella iniziativa, atteso che GM non aveva le conoscenze giuridiche che avrebbero potuto permettergli di concepirla.

Comunque dalla trascrizione di una delle conversazioni tra le parti effettuata dal ctu risulta, con tutta evidenza, come fosse stato RB a consigliare a GM di promuovere il ricorso per Cassazione avverso la pronuncia della Corte di Appello e come anzi, al fine di convincerlo, avesse palesato ottimismo sull'esito del giudizio di legittimità ed è presumibile che il medesimo atteggiamento egli avesse tenuto prima di promuovere il giudizio avanti alla Corte territoriale.

In un passo del colloquio RB si dice assolutamente convinto che la Corte di appello avesse errato, senza peraltro spiegare le ragioni di tale sua convinzione (cfr. pag. 3 della trascrizione), ragioni che, si noti, non ha ritenuto di esporre nemmeno nel ricorso per Cassazione avverso la decisione della corte territoriale atteso che in esso furono riproposti i

medesimi argomenti già svolti davanti a quella, con la sola differenza di una più diffusa illustrazione dell'entità dei danni subiti nel secondo (si raffrontino i due ricorsi prodotti sub 17 e 26 da parte attrice).

In un altro passo della predetta conversazione RB assicura al suo interlocutore che avrebbero vinto la causa ("io sono sicuro che la vinciamo" sono e testuali parole che si leggono a pag. 8 della trascrizione).

Dalla lettura di altri stralci del medesimo colloquio si evince anche chiaramente come RB, nel corso di esso avesse prospettato più volte al proprio assistito la probabilità di ottenere, per effetto dell'accoglimento del ricorso, una condanna dello Stato al pagamento di una somma elevata, che ha indicato in un importo variabile da un minimo di ventimila euro ad un massimo di trecentomila euro importo quest'ultimo che non solo avrebbe risarcito l'attore del danno che gli era stato arrecato dai suoi ex dipendenti (si vedano in particolare) ma lo avrebbe anche arricchito.

E' evidente come l'atteggiamento di estrema, ma del tutto immotivata, sicurezza del convenuto e la sua prognosi sull'esito del giudizio siano stati del tutto fuorvianti poiché, anche nell'ipotesi in cui l'assunto del G. fosse stato giuridicamente fondato, egli avrebbe potuto ottenere, come ha finito per riconoscere anche la difesa di RB nel presente giudizio (cfr. comparsa di costituzione e risposta), solo l'indennizzo da irragionevole durata del processo, pari ad un migliaio di euro per ogni anno eccedente il termine di ragionevole durata.

La rappresentazione del convenuto fu quindi anche maliziosa, soprattutto con riguardo all'entità della somma che avrebbe potuto essere ottenuta, perché servì a persuadere GM a proseguire nell'iter giudiziale affidando al convenuto l'incarico di redigere il ricorso per Cassazione.

Le condotte sopra descritte integrano innanzitutto una macroscopica violazione dell'obbligo informativo al quale è tenuto il professionista forense nei confronti del proprio cliente.

E' evidente infatti che il convenuto, anziché rappresentare al proprio assistito che non vi erano rimedi avverso la sentenza di assoluzione dei suoi due ex collaboratori, e che quello da lui individuato non aveva possibilità di successo, gli fornì informazioni ingannevoli sulla natura e sulle finalità del ricorso ex legge Pinto.

E' opportuno segnalare che sul tema dalla definizione della natura e del contenuto degli obblighi informativi gravanti sul professionista nell'ambito del contratto di prestazione d'opera intellettuale, nell'ultimo decennio si è sviluppata una significativa elaborazione giurisprudenziale.

In particolare merita di essere segnalata, per il livello di approfondimento delle questioni di cui si discute, la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 6 luglio 2011, inedita, che ha colto, con particolare lucidità, i tratti salienti del rapporto tra cliente e professionista. Osserva infatti il tribunale abruzzese che: "il bisogno prevalente che il committente, invocando l'opera del professionista intende soddisfare, è quello di informazione, di acquisizione delle cognizioni occorrenti per l'interpretazione di un dato delle realtà e di scelta della condotta più efficace al fine del perseguimento di un determinato risultato...l'interesse perseguito dal cliente è la realizzazione di un risultato e il conseguimento di un bene della vita e la conoscenza è preordinata alla individuazione delle strade che conducono alla realizzazione del risultato o all'accertamento dell'impossibilità di conseguirlo".

Da simili, condivisibili, premesse consegue, ad avviso di questo Giudice, che l'esigenza dell'attività informativa del professionista nella fase pre - contrattuale è funzionale al conseguimento di un consenso informato da parte del cliente e trovava il suo fondamento nei principii di cui agli art. 1175 c.c. e ora, per i rapporti sorti dopo il 2 febbraio 2013, anche nell'art. 13, comma 5, L.247/2012, che prevede tra gli obblighi informativi che il professionista deve osservare, prima del formale conferimento dell'incarico, anche quello di comunicare al cliente il grado di complessità dell'incarico e di fornirgli tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili da quel momento fino a quello dell'esaurimento della propria attività.

Una volta che il contratto di prestazione d'opera professionale sia stato concluso, l'obbligo informativo permane per tutto il corso del rapporto, perché costituisce l'oggetto primario della prestazione professionale.

A ben vedere queste conclusioni rappresentano l'approdo di un percorso giurisprudenziale che ha avuto inizio con una pronuncia della Cassazione (sez. II, 14 novembre 2002 n.16023) che ben può definirsi fondamentale.

La Suprema Corte in quella occasione chiarì, infatti, che la valutazione sull'eventuale inadempienza dell'avvocato all'obbligazione assunta accettando l'incarico professionale conferitogli non può basarsi, di regola, sul solo mancato raggiungimento del risultato utile ma sulla violazione, soprattutto, del dovere di diligenza, declinato secondo il seguente ampio spettro: "Nell'ambito del dovere di diligenza rientrano a loro volta i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, così all'atto dell'assunzione del suo incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando, anzi tutto, al cliente le questioni di fatto e/o di diritto, rilevabili ad origine o insorte successivamente, riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o comunque produttive d'un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo quindi a comunicargli od a fornirgli gli elementi utili alla soluzione positiva delle questioni stesse, sconsigliandolo, infine dall'intraprendere o proseguire la lite ove appaia improbabile tale positiva soluzione e, di conseguenza, probabile un esito sfavorevole o dannoso".

A ben vedere il convenuto non venne solo meno ai propri doveri informativi ma pose in essere una serie di attività dannose per il proprio cliente.

Egli, infatti, dapprima realizzò una ipotesi macroscopica di abuso del processo, poiché, presentando il ricorso ex legge Pinto davanti alla Corte di Appello, utilizzò un istituto avente una sua specifica funzione per finalità meramente egoistiche, tra le quali forse anche quella di ritardare la presa di coscienza da parte del G. dell'errore che aveva commesso sulla prescrizione del diritto al risarcimento del danno, con l'unico risultato di esporre quest'ultimo all'ulteriore esborso di cui subito si dirà.

La successiva predisposizione del ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte di Appello, seppure non seguita dal deposito di esso, come è stato accertato nel corso del giudizio, servì invece al convenuto solo a giustificare la richiesta di compenso per una attività del tutto inutile come si è detto.

Tale contegno integra, ad avviso di questo giudice, anche una palese violazione dei doveri di lealtà e fedeltà previsti rispettivamente dagli art. 6, comma 2, e 7 del codice deontologico forense che concorre a



giustificare la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per grave inadempimento del convenuto.

Alla luce delle superiori considerazioni all'attore spetta il risarcimento del danno patito, quantificabile nella somma di euro 57.507,06 che, con ragionevole certezza, egli avrebbe ottenuto dai propri ex dipendenti all'esito del giudizio penale sopra citato o di quello civile ad esso conseguente. Su tale importo, trattandosi di credito di valore, spettano, come richiesto, gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria a decorrere dal fatto illecito, corrispondente al momento in cui il diritto del GM al risarcimento del danno si estinse per prescrizione (30 maggio 2006).

Passando alla quantificazione della somma che GM corrispose al B. a titolo di compenso e che il secondo deve quindi restituire al primo, per effetto della pronuncia di risoluzione, deve innanzitutto evidenziarsi che in atto di citazione, le cui conclusioni sono state richiamate all'udienza di precisazione delle conclusioni, l'attore ha quantificato tale importo in complessivi euro 15.000,00, di cui 10.000,00 costituiscono l'importo che egli versò al convenuto quale compenso per la costituzione di parte civile e euro 5.000,00 è l'importo che corrispose quale compenso per la predisposizione del ricorso per Cassazione.

Orbene il convenuto non ha specificamente contestato la prima circostanza cosicchè essa può ritenersi dimostrata.

Parimenti può ritenersi provato, sia pure in via presuntiva, che il B. ricevette la somma di euro 5.000,00 a titolo di corrispettivo per l'attività di stesura del ricorso per Cassazione.

A tale conclusione si giunge in base alle seguenti considerazioni;

- nel corso di una delle conversazioni tra le parti registrate dall'attore il convenuto richiede a titolo di acconto la somma predetta, ed GM accetta, e, al contempo, precisa che il suo onorario complessivo sarà pari al dieci per cento della somma che GM avrebbe ricevuto all'esito del giudizio di Cassazione, detratto l'acconto (cfr. la relativa trascrizione riportata a pag. 5 della relazione del ctu);

- nel prosieguo della stessa conversazione il convenuto precisa al GM che i "cinquemila" glieli avrebbe portati una volta che avesse consegnato ("dato in mano" è l'espressione che utilizza in quel frangente il RB) il ricorso (pag. 8 prime due righe della trascrizione);

- da una successiva conversazione si desume chiaramente che l'attore consegna al convenuto una somma costituita da dieci banconote poiché egli procede a contar fino a dieci (pag. 11 della trascrizione del ctu).

Orbene, poiché non vi sono emergenze che evidenzino che le parti, nel tempo intercorso tra le due conversazioni, avessero modificato il contenuto economico dell'accordo raggiunto in occasione del primo dei due incontri può ritenersi che la somma versata dal G. nel corso del secondo incontro fosse stata quella pattuita.

Sulla somma oggetto di ripetizione spettano anche gli interessi come richiesto a decorrere dal momento dei pagamenti, ai sensi dell'art. 2033, primo comma, c.c., potendo ritenersi, alla luce di quanto sopra detto, che il convenuto fosse in mala fede nel momento in cui li ricevette.

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse, ivi comprese quelle della espletata ctu, vanno poste a carico del convenuto, in applicazione del criterio della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo, sulla base del d.m.55/2014 entrato in vigore il 3 aprile di quest'anno.

In particolare il compenso per le fasi di studio e introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti dal predetto regolamento per le cause di valore tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tenuto conto della relativa complessità delle questioni in fatto e in diritto involte nel giudizio. Il compenso per le fasi istruttoria e decisionale va invece determinato in una somma superiore del 20 % ai valori medi di liquidazione previsti dal suddetto regolamento in considerazione del fatto che la prima si è articolata in sei udienze e che nella fase decisionale le parti hanno dovuto argomentare sulle risultanze dell'attività istruttoria.

Il compenso per l'intero giudizio è quindi pari ad euro 15.320,00.

Quanto alla voce rimborso spese generali è opportuno chiarire che la percentuale del 15 % fissata dall'art. 2 comma 2 del regolamento 55/2014 costituisce l'entità massima riconoscibile a tale titolo.

Infatti l'art. 13, comma 10, del legge 247/2012 ha previsto che: "Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive" (sottolineatura dello scrivente).

A sua volta l'art. 2, comma 2 del d.m. 55/2014 ha stabilito che all'avvocato "è dovuta — in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale — una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso".

Nella relazione illustrativa al d.m. 55/2014 si legge che la individuazione nella misura del 15 % del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere espresso dalla commissione giustizia della camera e che essa, testualmente, "dà attuazione all'art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfetario".

Pertanto secondo il regolamento, ma anche secondo la legge, la misura del 15 % è la misura massima. Il che significa che l'entità del rimborso forfetario può variare dall'1 % al 15 %.

A fronte di tali dati normativi, la precisazione da parte dell'art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire "di regola" non vale ad individuare un importo massimo vincolante per il giudice, atteso che la legge non prevede un simile vincolo (si noti peraltro che tale espressione è utilizzata dal regolamento anche con riguardo agli aumenti o alle diminuzioni apportabili ai valori medi di liquidazione dei compensi).

Pertanto, ad avviso di questo Giudice, solo a seguito di istanza adeguatamente motivata è possibile riconoscere alla parte vittoriosa la percentuale massima prevista a titolo di rimborso spese generali e in difetto di essa potrà riconoscersi solo il valore medio di liquidazione, pari allo 7,50 %.

All'attore spetta anche il rimborso della somma versata a titolo di contributo unificato e pari ad euro 660,00

Infine va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ordine degli avvocati di Verona per le valutazioni e determinazioni di

sua competenza in ordine alle condotte tenute dal convenuto come sopra ricostruite.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta così decide:

- dichiara risolto per grave inadempimento del convenuto il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti e per l'effetto condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 15.000,00 a titolo di ripetizione di indebitto oltre interessi legali su tale somma dalla data del pagamento a quella del saldo effettivo;

- condanna il convenuto a corrispondere all'attore la somma di euro 57.507,06, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria su tale importo dalla data del 30 maggio 2006 a quella della pubblicazione della presente sentenza e agli interessi legali sulla somma complessiva così risultante dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo;

- condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio che liquida nella somma di euro 15.320,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 7,50 % sulla somma dovuta per compenso, euro 660,00 per rimborso del contributo unificato, Iva, se dovuta e Cpa;

- condanna altresì il convenuto a rifondere all'attore le spese della espletata ctu che lo stesso abbia anticipato;

- dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all'Ordine degli avvocati di Verona per le valutazioni e le determinazioni di sua competenza in ordine alle condotte tenute dal convenuto e meglio descritte in motivazione.

Verona 27 giugno 2014